

TI_GERICHTE 12.1997.111 vom 22. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.111

FR: TI_GERICHTE 12.1997.111 du 22 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.111 del 22 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art.

E. 2

La convenuta avanza in primo luogo alcune riserve circa l'applicabilità stessa della ConvLug.

E. 2.1

Essa rileva che il Pretore medesimo ha manifestato nel giudizio impugnato dei dubbi circa il carattere internazionale della vertenza (dubbi tuttavia risolti in favore dell'applicabilità della convenzione), e sostiene che tali dubbi sarebbero "più che fondati" (appello, punto 2, pag. 4). La critica all'atto pratico si esaurisce tuttavia in questa apodittica affermazione, e rimane così priva di conseguenze, non essendo dato di sapere dal gravame il motivo per cui il Pretore avrebbe risolto tali dubbi in maniera erronea. La convenuta si limita in pratica su questo punto a richiamare l'art. 59 CF, senza tuttavia spiegare per quale motivo la decisione del Pretore (e di riflesso il medesimo art. 5 cifra 3 ConvLug) sarebbe lesivo della norma costituzionale, e a ribadire il fatto che entrambe le parti sono cittadine germaniche ivi domiciliate, il che però non comporta l'inapplicabilità della convenzione ma ha semmai conseguenze dal profilo del diritto applicabile.

E. 2.2

Ugualmente infondato è il richiamo al preambolo della convenzione, nell'intento di sostenere che in concreto con la sua applicazione non ne verrebbero raggiunti gli scopi di facilitazione dell'esame e della decisione delle vertenze con una procedura rapida. L'affermazione è in effetti fine sa se stessa, dal momento che dal puro profilo dell'economia procedurale risulterebbe senza dubbio molto più semplice e rapido proseguire nella presente causa, che ha superato lo stadio dello scambio degli allegati introduttivi, piuttosto che iniziarne un'altra ex novo in _____.

E. 2.3

Anche il rimprovero della convenuta all'atteggiamento processuale dell'attrice rimane privo di conseguenze. L'applicabilità della convenzione, che costituisce diritto federale, non dipende infatti dalla sua invocazione a un dato stadio della procedura, dovendosi piuttosto ammettere la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice (art. 87 CPC), né si può ritenere abuso di diritto nella condotta processuale dell'attrice -come sembra suggerire la

convenuta- per il solo motivo che essa ha dovuto modificare l'impostazione giuridica della propria richiesta a dipendenza di circostanze di fatto relative al domicilio della convenuta che in precedenza non le erano note.

E. 3

Per l'ipotesi -verificatasi- dell'applicabilità di principio della convenzione, la convenuta contesta la sussistenza nella fattispecie di una situazione delittuale o quasi-delittuale ex art. 5 cifra 3 ConvLug. La nozione di "delitto" o "quasi-delitto" ai sensi della norma non va intesa secondo i canoni dell'uno o dell'altro diritto nazionale, ma costituisce, come rettamente osserva il Pretore, un concetto autonomo da interpretare in maniera estensiva, tenendo presenti il sistema e gli obiettivi della convenzione (Schwander , Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Uebereinkommen, in: Das Lugano-Uebereinkommen, San Gallo, 1990, pag. 73 e 74; Mercier/Dutoit , L'Europe judiciaire: les conventions de Bruxelles et de Lugano, Basilea, 1991, pag. 57); In concreto non occorre tuttavia addentrarsi più di tanto nella sistematica della convenzione o nell'interpretazione dei limiti e delle distinzioni dell'azione quasi-delittuale da quella contrattuale, dal momento che la fattispecie posta dall'attrice a base della richiesta di giudizio ha carattere marcatamente delittuale, al punto -se rispondente a verità- di costituire illecito penale nella forma dell'appropriazione indebita. Se dovesse infatti risultare dall'istruttoria che la convenuta senza autorizzazione ha effettivamente prelevato denaro da un conto bancario intestato all'attrice e di sua pertinenza senza riversarle il corrispettivo, si dovrebbe necessariamente ammettere, almeno dal profilo civile, una fattispecie risolvibile secondo i principi della responsabilità aquiliana. Contrariamente all'opinione dell'appellante, la natura delittuale dell'azione in questione non dipende dall'esistenza di un eventuale rapporto contrattuale tra le parti. Se infatti la convenuta ha agito unicamente in qualità di esecutrice testamentaria del marito (e come tale autorizzata ad operare sui di lui conti bancari) il suo agire è valutabile unicamente dal profilo dell'illecito. Ma anche se si volesse ammettere, come afferma la convenuta, che le parti erano legate da un rapporto di mandato, conferito dall'attrice alla convenuta, nulla muterebbe nel carattere illecito dell'agire di quest'ultima, così che l'attrice potrebbe comunque decidere di procedere nei suoi confronti per causa delittuale invece che con un'azione contrattuale. Ne consegue perciò, anche nell'ipotesi dell'esistenza di un contratto di mandato, la competenza della Pretura adita, che dovrà però limitarsi alla disamina dell'azione in quanto fondata sull'illecito della resistente, prescindendo invece dalla decisione al riguardo di eventuali concorrenti pretese contrattuali (Schwander , opera citata, pag. 75). Ne segue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. L'appello 14 aprile 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. _____ fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II segretario